

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12682/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12682 del 2021, proposto da

Sara Albano, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Siena, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli

Studi Parma, Università' degli Studi Trieste, Università' degli Studi Milano, Università' degli Studi Milano Bicocca, Università' degli Studi Roma La Sapienza, Università' degli Studi Roma Tor Vergata, Università' degli Studi Foggia, Università' degli Studi L'Aquila, Università' degli Studi Napoli Federico II, Università' degli Studi Perugia, Università' degli Studi dell'Insubria - Varese, Università' degli Studi Bari, Università' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università' degli Studi Messina, Università' degli Studi Palermo, Università' degli Studi Catania, Università' degli Studi della Basilicata - Potenza, Università' degli Studi Genova, Università' degli Studi di Salerno - Fisciano, Università' degli Studi Cagliari, Università' degli Studi Sassari, Università' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università' della Calabria, Università' degli Studi Ferrara, Università' degli Studi Padova, Università' degli Studi Verona, Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università' del Piemonte Orientale, Università' del Salento - Lecce, Università' degli Studi Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luca Buccarella, Irene Ginevra Patano, Asia Foschini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

per quanto di ragione, della “graduatoria unica nazionale” del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata in data 28/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it, laddove la ricorrente risulta collocata con il punteggio di 35.4 e, quindi, oltre l'ultimo posto utile all'ammissione al corso nonché ai successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale, previa declaratoria del diritto della stessa a iscriversi al suddetto corso (doc.1);

per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato - prima della graduatoria definitiva - in data 17/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it, con il punteggio dei candidati (tramite il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova (doc.2);

per quanto di ragione, della schermata personale con l'esito della prova oltre alla relativa scheda di valutazione pubblicata in data 24/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it (doc.3);

per quanto di ragione, del decreto n.730 e dei relativi allegati, pubblicato in data 25/06/2021 da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022 (doc.4)

per quanto di ragione, del decreto n.740 del 25/06/2021 e del successivo decreto n.1071 dell'1/09/2021 (e dei relativi allegati), pubblicati da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e aventi a oggetto la definizione dei posti disponibili provvisori e definitivi per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2021/2022 (doc.5 e 6)

per quanto di ragione, del Bando di concorso dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di cui al Decreto Rettorale n.1770 dell'1/07/2021 - con i relativi allegati -, con cui è stato disposto l'accesso programmato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Corsi di laurea A, B, C, D – Roma – Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Corso di laurea E – Polo Pontino) Classe LM-41; Medicina e chirurgia (Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) Classe LM-41; Medicina e chirurgia High Technology (Azienda Policlinico Umberto I) Classe LM-41; Odontoiatria e protesi dentaria (Roma - Policlinico Umberto I) Classe LM-46 oltre a di tutti i provvedimenti in essi richiamati e le pregresse delibere non conosciute (doc.7);

per quanto di ragione, delle deliberazioni dagli estremi ignoti di cui all'art.3 L.n.264/1999, adottata dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022;

per quanto di ragione, dell'accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4/08/2021 (repertorio atti 148/CSR), in merito alla determinazione del fabbisogno “per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” (doc.8);

per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021 recante le “linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019 – 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” laddove prevede che gli Atenei non possono erogare “oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza” (doc.9);

per quanto di ragione, della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3/09/2021, con particolare riferimento alle domande nn.2, 21, 23 e 56 (doc.10);

per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 20/05/2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a accesso programmato per l'a.a.2021/2022 (doc.11);

per quanto di ragione, degli atti dagli estremi ignoti con cui è stata costituita la Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a.2021/2022;

per quanto di ragione, degli atti dagli estremi ignoti con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché quelli con cui sono state predisposte le prove e tutta la documentazione del concorso;

per quanto di ragione, dei verbali dagli estremi ignoti della Commissione dell'Università presso la quale ha svolto la prova la ricorrente e di quelli di correzione degli elaborati redatti da CINECA;

di tutti gli atti presupposti, antecedenti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, relativamente alla menzionata procedura concorsuale, anche se ad oggi non conosciuti e comunque lesivi.

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Siena e di Università Politecnica delle Marche - Ancona e di Università degli Studi Brescia e di Università degli Studi Pavia e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Trento e di Università degli Studi Torino e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi Parma e di Università degli Studi Trieste e di Università degli Studi Milano e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi Foggia e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Perugia e di Università degli Studi dell'Insubria - Varese e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università degli Studi Genova e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università della Calabria e

di Università' degli Studi Ferrara e di Università' degli Studi Padova e di Università' degli Studi Verona e di Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università' del Piemonte Orientale e di Università' del Salento - Lecce e di Università' degli Studi Molise;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto alle censure focalizzate sulla presunta ambiguità di taluni quesiti somministrati e sulla asserita erroneità della risposta individuata come corretta, che non appare superata la c.d. “prova di resistenza” atteso che le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, determinerebbero comunque la riformulazione dell’intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della ricorrente medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell’ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091);

Considerato, in ogni caso, che il sindacato giudiziale sulle valutazioni sottese all’elaborazione dei singoli quesiti somministrati incontra precisi limiti di ammissibilità, venendo in considerazione atti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica (cfr. ex multis, da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 4 novembre 2021, n. 11328);

Considerato, quanto alle doglianze riguardanti la tipologia delle domande somministrate, che questa Sezione nell'affrontare censure di analogo tenore ha in molteplici occasioni evidenziato *“... la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell'Amministrazione, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; ed in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l'inserimento di prove di ragionamento logico – realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere – nonché di quesiti inerenti alla matematica (connessa o meno a questioni di logica, ad essa affini), ovvero alla chimica e alla fisica, in proporzioni non rigidamente fissate dal legislatore ...”* (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080);

Rilevato il fatto che relativamente all'annualità 2021/2022 si è registrato un sensibile incremento dei posti disponibili – rispettivamente, per medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – rispetto alle annualità precedenti;

Considerato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l'adeguata formazione professionale;

Considerato, inoltre, che lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle graduatorie di merito, ove l'accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove selettive

(con ulteriore ostacolo per misure cautelari che sconvolgano l'ordine di graduatoria in questione, sulla base di meri dati presuntivi);

Ritenuto, altresì, che la reiterata segnalazione di una imminente, forte carenza di personale medico – oltre a proiettarsi prevalentemente sul personale specializzato, la cui formazione richiede adeguata erogazione di risorse finanziarie – non possa comunque consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione, nell'individuare i limiti delle risorse assegnabili e la pianificazione dei modelli organizzativi più idonei ad assicurare il superamento delle criticità segnalate, senza sminuire il livello qualitativo del servizio sanitario nazionale;

Considerato per quanto attiene la censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario, che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell'offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della L. 264/1999, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali;

Considerato, inoltre, che le contestazioni formulate pretendono di fare derivare l'illegittimità dei provvedimenti adottati da contestazioni formulate mediante un mero richiamo alla previsione normativa (art. 3 della L. n. 264/1999), senza tener conto ad ogni modo dell'aumento del numero dei posti resi disponibili nella attuale tornata concorsuale;

Considerato, in ogni caso, che la legge n. 264/1999 contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, attesa la necessità di conformare l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7

aprile 2021, n. 4078);

Rilevato altresì, sotto il profilo del *periculum*, che sulla base della documentazione versata in atti (cfr., in particolare, allegato n. 4 della documentazione depositata dall'Amministrazione resistente in data 4 febbraio 2022, recante la relazione illustrativa proveniente dall'Ateneo di Brescia), la ricorrente sembra aver conseguito l'ammissione ad una delle facoltà di interesse – medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria – presso una tra le sedi opzionate (secondo quanto riportato nel contenuto della suddetta relazione, contenente il riferimento all'intervenuta immatricolazione di parte ricorrente);

Ritenuto, pertanto, che la misura propulsiva dell'ammissione con riserva alla facoltà di interesse presso la sede di prima scelta non possa essere concessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

